



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles,
29 maggio 2013 (07.06)
(OR. en)**

**9706/13
ADD 31**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0155 (NLE)**

**COEST 115
NIS 21
PESC 550
JAI 391
WTO 112
ENER 192**

PROPOSTA

Origine: Commissione europea

Data: 23 maggio 2013

n. doc. Comm.: COM(2013) 289 final - Allegato IX

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
- Allegato IX

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 289 final - Allegato IX



Bruxelles, 15.5.2013
COM(2013) 289 final

Allegato IX

ALLEGATO

Allegati da XXIII a XXV del titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO IX

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO

Allegati da XXIII a XXV del titolo IV dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO IX

della

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra

ALLEGATO XXIII

GLOSSARIO

Il seguente glossario mira ad illustrare il significato di alcuni termini impiegati nel capo 10 (concorrenza), del titolo IV, del presente Accordo. Questo glossario non è giuridicamente vincolante e sono fatte salve le disposizioni di cui a tale capo.

- a) Regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso o ove si ha una grave forma di sottoccupazione: regioni in cui la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto all'Unione europea nel suo insieme. Tale condizione è soddisfatta se una regione o un'entità amministrativa geografica subnazionale, con una popolazione media dagli 800 000 ai 3 000 000 di abitanti circa, ha un prodotto interno lordo pro capite (PIL), misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), inferiore al 75% della media dell'Unione.
- b) Grave turbamento: turbamento che colpisce l'intera economia della Parte interessata o uno dei suoi Stati membri. Un turbamento non è considerato grave ai fini della presente sezione se è limitato a una delle regioni o a parti del territorio di una delle Parti.
- c) Servizi di interesse economico generale (SIEG): attività economiche che le autorità pubbliche considerano di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbero fornite (o sarebbero fornite a condizioni diverse) senza l'intervento pubblico. L'attività deve presentare caratteristiche speciali rispetto all'interesse economico generale di altre attività economiche.
- d) Imprese pubbliche: qualsiasi impresa sulla quale le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.
- e) Diritti esclusivi: diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, normativa o amministrativa che riservi alla stessa,

con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o di esercitare un'attività.

- f) Diritti speciali: diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese che, in una determinata area geografica, e senza rispettare criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori,
- limitano a due o più il numero di tali imprese autorizzate a prestare un servizio o ad esercitare un'attività, o
 - designano alcune imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un servizio o ad esercitare un'attività, o
 - conferiscono ad una o più imprese vantaggi giuridici o normativi che riducono sensibilmente la capacità di qualsiasi altra impresa di prestare il medesimo servizio o di esercitare la medesima attività, nella stessa area geografica, a condizioni sostanzialmente equivalenti.
- g) Importante progetto di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti: un progetto è importante e di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti solo se:
- i) gli aiuti riguardano un progetto le cui condizioni di realizzazione sono definite chiaramente, compresi i partecipanti e gli obiettivi;
 - ii) il progetto è di comune interesse europeo, nel senso che il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto non deve limitarsi ad uno Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma deve estendersi all'UE nel suo insieme,

oppure

è di comune interesse delle Parti, nel senso che il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto deve estendersi ad entrambe le Parti;
 - iii) il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità: deve essere un progetto significativo rispetto agli obiettivi ed essere di dimensioni considerevoli.
- h) Monopolio di Stato a carattere commerciale: i monopoli di Stato a carattere commerciale sono monopoli attraverso i quali le autorità nazionali, regionali o locali o altri organismi pubblici di qualsiasi tipo di una Parte sono in una posizione, di diritto o di fatto, che consente loro di sorvegliare, determinare o influenzare sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti. Le disposizioni dell'Accordo in materia di monopoli di Stato a carattere commerciale si applicano anche ai monopoli delegati dalle Parti.

ALLEGATO XXIV

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Al capo 14 (Risoluzione delle controversie), del titolo IV, dell'accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:

"esperto" è una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

"collegio arbitrale" è un collegio costituito in conformità dell'articolo 307 dell'Accordo;

"arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 307 dell'Accordo;

"assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

"Parte attrice" è la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 306 dell'Accordo;

"Parte convenuta" è la Parte accusata di aver agito in contrasto con l'Accordo;

"rappresentante di una Parte" è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia a norma del presente Accordo;

"giorno" è un giorno di calendario.

2. Salvo altrimenti concordato, la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono tuttavia ripartite tra le Parti.

NOTIFICHE

3. Le Parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che permetta di attestare l'avvenuto invio.
4. Una Parte fornisce all'altra e a ciascuno degli arbitri una copia di ogni sua comunicazione scritta. Una copia del documento è inoltre fornita in formato elettronico.
5. Tutte le notifiche, comprese le domande di consultazione, sono indirizzate al ministero degli Affari esteri dell'Ucraina e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.
6. Gli errori materiali di scarsa rilevanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere

corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7. Qualora il termine ultimo per il recapito di un documento cada in un giorno festivo dell'Ucraina o delle istituzioni dell'Unione europea, il documento può essere recapitato il giorno lavorativo successivo.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

8. Salvo diversamente convenuto, le Parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC.

COMUNICAZIONI INIZIALI

9. La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta trasmette la sua replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale.

FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ARBITRALI

10. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
11. Salvo ove diversamente disposto nell'Accordo e fatte salve le disposizioni di cui al punto 24, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
12. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
13. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
14. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni dell'Accordo e dei suoi allegati, un collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata, a condizione che tale procedura garantisca parità di trattamento tra le Parti e sia compatibile con le disposizioni dell'Accordo e dei suoi allegati.
15. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessari. I termini di cui all'articolo 310, paragrafo 2, dell'Accordo non sono modificabili senza l'accordo delle Parti.

SOSTITUZIONE

16. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 307, paragrafi 3 e 4, dell'Accordo.

17. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, deve informarne l'altra Parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.
18. a) Se una Parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 307, paragrafi 3 e 4, dell'Accordo.
- b) Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.
- c) Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, egli designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 323, paragrafo 1, dell'Accordo, tra le quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle Parti a norma dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'Accordo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla Parte attrice e dalla Parte convenuta in conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'Accordo. La designazione del nuovo arbitro avviene in presenza delle Parti ed entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.
19. a) Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 307, paragrafi 3 e 4, dell'Accordo.
- b) Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna di esse può chiedere che la questione sia sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, del presente Accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte, in presenza delle Parti, dal presidente del comitato per il commercio o da un suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.
- c) Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, essa designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 323, paragrafo 1, dell'Accordo, che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente avviene in presenza delle Parti ed entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo.
20. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 16, 17, 18 e 19.

AUDIZIONI

21. Consultate le Parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti. Quando l'audizione è

pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo delle Parti, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.

22. Salvo che le Parti non convengano altrimenti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è l'Ucraina e a Kiev se la Parte attrice è l'Unione europea.
23. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti.
24. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.
25. Le seguenti persone possono presenziare ad un'audizione, pubblica o no:
 - a) i rappresentanti delle Parti;
 - b) gli esperti delle Parti;
 - c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e
 - d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e gli esperti delle Parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

26. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a argomentazioni orali per conto della Parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.
27. Le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le Parti non decidano che si svolgano parzialmente o totalmente a porte chiuse. Il collegio arbitrale si riunisce comunque a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate.
28. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Argomentazione

- a) argomentazione della Parte attrice
- b) argomentazione della Parte convenuta

Confutazione

- a) argomentazione della Parte attrice
 - b) controreplica della Parte convenuta.
29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'audizione.
 30. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso alle Parti quanto prima.

31. Entro 10 giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

DOMANDE SCRITTE

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle Parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
33. Ciascuna Parte trasmette all'altra una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

RISERVATEZZA

34. Le Parti e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse, come previsto al punto 27. Ciascuna Parte e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte. Qualora una Parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra Parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta ad una Parte di rendere pubblica la propria posizione, nella misura in cui essa non contiene informazioni riservate.

CONTATTI UNILATERALI

35. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.
36. Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle Parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

COMUNICAZIONI AMICUS CURIAE

37. Salvo diverso accordo tra le Parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate stabilite nei territori delle Parti, purché vengano presentate entro 30 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente le questioni di fatto e di diritto esaminate dal collegio arbitrale. Il collegio arbitrale può decidere di imporre un limite di pagine per tali comunicazioni.
38. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, compresi il luogo di stabilimento, la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale.

39. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo gli argomenti di fatto o di diritto contenuti in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione sono sottoposte alle Parti per eventuali osservazioni.

CASI URGENTI

40. Nei casi urgenti di cui all'articolo 310, paragrafo 2, dell'Accordo, il collegio arbitrale adegua opportunamente i termini di cui al presente regolamento di procedura.

TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

41. Durante le consultazioni di cui all'articolo 305 dell'Accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera b), del presente regolamento di procedura, le Parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.
42. Se le Parti non si accordano su una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra Parte e la Parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti.
43. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti.
44. I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle Parti.
45. Le Parti possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento elaborato conformemente al presente regolamento di procedura.

CALCOLO DEI TERMINI

46. Qualora, in ragione dell'applicazione del punto 7 del presente regolamento di procedura, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra Parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento più tardiva.

ALTRE PROCEDURE

47. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 312, paragrafo 2, all'articolo 313, paragrafo 2, all'articolo 315, paragrafo 3, e all'articolo 316, paragrafo 2, dell'Accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

ALLEGATO XXV

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

Definizioni

1. Nel presente codice di condotta:
 - a) "arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 307 dell'Accordo;
 - b) "mediatore" è la persona che conduce un procedimento di mediazione in conformità al capo 15 (Meccanismo di mediazione) del titolo IV;
 - c) "candidato" è una persona, il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 323 dell'Accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 307 dell'Accordo;
 - d) "assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro o di un mediatore, svolge ricerche o assiste l'arbitro o il mediatore;
 - e) "procedimento", salvo diversa indicazione, è un procedimento del collegio arbitrale o un procedimento di mediazione a norma dell'Accordo;
 - f) "personale", in relazione a un arbitro o a un mediatore, sono le persone poste sotto la direzione e il controllo dell'arbitro o del mediatore, ad eccezione degli assistenti.

Responsabilità procedurali

2. I candidati e l'arbitro o il mediatore sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex candidati, gli ex arbitri o gli ex mediatori devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro o mediatore a norma dell'Accordo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. I candidati, gli arbitri o i mediatori sono tenuti a comunicare le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta esclusivamente al comitato per il commercio, affinché siano esaminate dalle Parti.
5. In seguito alla nomina, ciascun arbitro o mediatore è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro o mediatore di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase

del procedimento. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio, affinché siano esaminati dalle Parti.

Doveri degli arbitri o dei mediatori

6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro o mediatore esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. Gli arbitri o i mediatori esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
8. Ciascun arbitro o mediatore prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Fatto salvo l'articolo 330 dell'Accordo, un arbitro o un mediatore non può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri o dei mediatori

10. Ciascun arbitro o mediatore deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.
11. Nessun arbitro o mediatore può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.
12. Nessun arbitro o mediatore può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati e ogni arbitro o mediatore evita qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.
13. Ciascun arbitro o mediatore si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. Ogni arbitro o mediatore deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri o mediatori

15. Gli ex arbitri o mediatori devono astenersi da qualsiasi atto che possa suscitare il sospetto che abbiano esercitato le proprie funzioni con parzialità o abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dai lodi del collegio arbitrale o da un parere consultivo.

Riservatezza

16. Gli arbitri o i mediatori o gli ex arbitri o mediatori non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Nessun arbitro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'Accordo.
18. Nessun arbitro o ex arbitro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.